



901

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
*SEZIONE RIESAME PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI LIBERTA' PERSONALE E SEQUESTRI*

**ORDINANZA**

Il tribunale di Napoli in persona dei magistrati:  
Dott.ssa Oriente Capozzi                      Presidente  
Dott.ssa Carmela Iorio                      Giudice est.  
Dott. Luciano di Transo                      Giudice  
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sulla richiesta di appello presentata nell'interesse di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_  
in qualità di terzi interessati avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro emesso il 8 giugno 2015 dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata.

E' opportuno inquadrare brevemente la vicenda che ci occupa.  
In data 11 giugno 2014 il Gip del Tribunale di Torre Annunziata sottoponeva a sequestro (preventivo) alcuni beni, in danno della società \_\_\_\_\_ s.r.l.; tra essi anche parte del complesso immobiliare sito in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, acquistato fraudolentemente (l'ipotesi contestata è infatti, quella di bancarotta fraudolenta), dalla \_\_\_\_\_ s.r.l.. Il procedimento penale risulta iscritto nei confronti di \_\_\_\_\_ + 4, con conseguente estraneità degli odierni ricorrenti, i quali, come vedremo, si trovano a subire gli effetti del sequestro per aver acquistato, a loro volta, nell'ambito della procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ la unità abitativa di cui al foglio \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ e sub \_\_\_\_\_. Il provvedimento di sequestro era trascritto nei registri immobiliari in data 23 ottobre 2014.

Prima dell'adozione della misura ablativa pendeva presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ procedura esecutiva nell'ambito della quale era già stato nominato il professionista delegato alla vendita ed all'attività liquidatoria, il quale otteneva dal giudice dell'esecuzione immobiliare, dopo l'avvenuta conoscenza del sequestro, l'autorizzazione a proseguire nella sua attività, sul presupposto che il creditore precedente vantava ipoteca iscritta nell'anno 2005 e, comunque, anche un'eventuale confisca in sede penale non avrebbe potuto pregiudicare i suoi diritti né l'acquisto da parte dell'aggiudicatario.

In data 8 gennaio 2015, previo pagamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione emetteva decreto di aggiudicazione con conseguente trasferimento della proprietà dei beni immobili suindicati in favore dei coniugi \_\_\_\_\_. Veniva allora richiesta al Gip del Tribunale di Torre Annunziata la cancellazione del sequestro, istanza rigettata sul presupposto dell'assenza di elementi nuovi tali da incidere sul quadro cautelare.

In data 18 maggio 2015 i coniugi [redacted] inoltravano direttamente al giudice penale istanza di dissequestro che veniva, tuttavia, disattesa con il provvedimento oggi impugnato, che richiama il precedente reso in data 24 aprile 2015 che, sostanzialmente, si fondava sull'assunto che "l'avvenuto trasferimento non incide minimamente sull'eventualità o meno in una successiva sede dibattimentale di un provvedimento definitivo di confisca" "le vicende traslative relative all'immobile oggetto di sequestro penale sono assolutamente irrilevanti rispetto al profilo della perduranza o meno delle esigenze cautelari, la cui cessazione soltanto potrà giustificare la revoca del provvedimento cautelare".

L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.

Va preliminarmente rilevato che, quanto alla legittimazione attiva, la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, ribadito la differenza intercorrente tra il terzo estraneo ma proprietario del bene di cui si chiede la restituzione ed il terzo titolare solo di un diritto di credito assistito da garanzia reale. Il primo, infatti, può far valere il suo diritto anche in pendenza del procedimento penale mentre l'altro deve attendere l'esito dello stesso e, quindi, agire, semmai, in sede esecutiva una volta intervenuta la confisca.

Nel merito va osservato come il sequestro di cui si discute fu disposto, sostanzialmente, per privare l'indagato [redacted], ritenuto socio occulto della [redacted] s.r.l. della disponibilità del bene onde evitare che lo stesso potesse essere distratto e, quindi, aggravare le conseguenze dei reati contestatigli. Orbene, il presupposto su cui si fondava la misura reale è, per così dire, venuto meno a seguito del decreto di aggiudicazione del bene immobile. In particolare gli odierni ricorrenti, soggetti, lo si ripete, assolutamente estranei rispetto ai fatti contestati, hanno acquistato, legittimamente, la proprietà dei beni, in forza di un provvedimento giurisdizionale di aggiudicazione, con conseguente impossibilità, per chiunque altro, di poterne disporre.

Né a diverse conclusioni si giunge, come erroneamente ritenuto il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, invocando la possibile futura confisca.

E' oramai pacifico in giurisprudenza che la confisca, a maggior ragione quella eventuale e facoltativa da adottarsi a seguito del processo, essendo un acquisto a titolo derivativo da parte dello Stato, non possa mai inficiare il diritto di proprietà dell'aggiudicatario ex art. 2919 c.p., con la conseguenza che, non trattandosi di *res* intrinsecamente illecite, la stessa va dissequestrata e restituita agli odierni istanti.

L'appello deve essere accolto con ogni conseguenza di legge.

P.Q.M.

Letto l'art. Letto l'art. 322bis c.p.p;

accoglie l'appello e per l'effetto dispone il dissequestro dei beni di cui in premessa e la restituzione agli odierni ricorrenti, aventi diritto.

Manda alla cancelleria per gli avvisi.

Dispone la trasmissione del presente provvedimento al P.M. per la esecuzione.

Napoli così deciso nella camera di consiglio del 28 settembre 2015

Il presidente

Il giudice estensore

TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE RIESAME  
E' copia conforme all'originale  
Cont. n° ..... fogli  
Napoli 19.11.2015  
Il cancelliere  
L. CANCELLIERE  
ATTORNO AL GIUDICE

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE RIESAME	
PERVENUTO	
16 OTT 2015	
15, 15	IL CANCELLIERE